



DELIBERA N.5 DEL 19/3/2018

Archiviazione della documentazione pre-istruttoria relativa alla Società MARCHE UNO TV Società a responsabilità limitata in liquidazione, enunciabile anche "MARCHE UNO TV S.R.L."(fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "7 GOLD MARCHE ") per la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 9, Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n.177.

(estratto del processo verbale della seduta del 19 marzo 2018 n. 27)

Il 19 marzo 2018 alle ore 15, presso la sede del Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche, in Piazza Cavour, 23 ad Ancona, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche, convocato con nota prot. n. 2788 del 16 marzo 2018

	Presenti	Assenti
Cesare Carnaroli	Presidente X	
Domenico Campogiani	Vice Presidente X	
Emanuele Maffei	Componente X	

Presiede il Presidente Cesare Carnaroli.

Assiste il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia Elisa Moroni ed il segretario del Corecom Marche Angela Ruocco.

Il Presidente constatato che a norma dell'art.6, comma 3, del Regolamento interno il Comitato è stato regolarmente convocato, che ai sensi dell'art.6, comma 6, del medesimo Regolamento è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori.

OMISSIS

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3) iscritto all'ordine del giorno che reca "Monitoraggi 2017: segnalazione della società CEDAT 85 Srl di presunta violazione";

OMISSIS

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera:

## IL CORECOM MARCHE

NELLA seduta del 19 marzo 2018;

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente delibera;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia;

### DELIBERA

1) di archiviare la documentazione preistruttoria relativa alla Società MARCHE UNO TV Società a responsabilità limitata in liquidazione enunciabile anche "MARCHE UNO TV S.R.L." (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "7 GOLD MARCHE ");


2) di notificare la presente deliberazione alla Società MARCHE UNO TV S.R.L. avente sede in Ancona , via Primo Maggio n. 50;

Avvenuta la votazione il Presidente proclama l'esito: "Il CORECOM Marche approva all'unanimità"

Il Presidente  
del CORECOM Marche  
Cesare Carnaroli



Il segretario  
del CORECOM Marche  
Angela Ruocco



### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### NORMATIVA E PRINCIPALI ATTI DI RIFERIMENTO

- legge 31 luglio 1997, n.249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie delle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive);
- decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 ("Testo unico della radiotelevisione", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici");
- legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione, organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale delle Comunicazioni);
- *Accordo quadro* del 28 novembre 2017 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
- Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 4 luglio 2013 dai Presidenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, della Giunta Regionale delle Marche e del Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche;
- delibera n.538/01/CSP del 26 luglio 2001("Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite" integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n.250/04/CSP, n.340/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n.162/07/CSP e n.12/08/CSP ");
- deliberazione dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale";
- articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e l'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia)

Il dirigente della P.F. Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com. con decreto n. 10/SACO del 15 dicembre 2017 ha aggiudicato, a seguito di procedura di gara, alla Società CEDAT85 Srl il seguente servizio:

- monitoraggio delle emittenti televisive locali: TVRS di Beta S.p.A., 7 Gold Marche di Marche Uno TV Srl, EMMETV di Marchemedia Società Cooperativa, nelle seguenti aree di intervento: pubblicità, obblighi di programmazione, garanzie dell'utenza e tutela dei minori, pluralismo politico-istituzionale. Il periodo preso in considerazione è stata la settimana compresa tra il 18 dicembre 2017 ed il 24 dicembre 2017;
- monitoraggio delle stesse emittenti per quanto attiene i sondaggi, compresi i sondaggi politici ed elettorali, diffusi sui mezzi di comunicazione di massa. Il periodo preso in considerazione è stata la predetta settimana;
- rilevazione ed analisi dei dati dei tre notiziari diffusi giornalmente dalla sede regionale di Ancona dalla concessionaria del servizio televisivo pubblico RAI, nella macro-area del pluralismo politico-istituzionale e del pluralismo socio-culturale nel periodo compreso tra l'1 dicembre 2017 ed il 31 dicembre 2017.

Dal rapporto predisposto dalla società CEDAT85 Srl in esito all'attività di monitoraggio svolta sulle trasmissioni della società 7 Gold Marche di Marche Uno TV Srl si rilevano alcune presunte violazioni sul rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità, nella specie per quanto attiene l'affollamento pubblicitario (comma 9, articolo 38 del d.lgs n.117/2005 novellato dal d.lgs n.44/2010).In particolare si segnala il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario nei giorni:

- 21 dicembre 2017 nella fascia oraria 22.00 – 23.00
- 23 dicembre 2017 nella fascia oraria 13.00 – 14.00


Il Comitato, nella seduta n. 27 del 19 marzo 2018, alla presenza del dirigente e del segretario del Corecom, ha rilevato che dalla visione dei filmati, non emergono violazioni, infatti le comunicazioni audiovisive "Concerto Gospel Banca Popolare di Macerata" (trasmessa in data 21 dicembre 2017 dalle ore 22.02.47 alle ore 22.03.22) e " In ricordo di Teresa" (trasmessa in data 21 dicembre 2017 dalle ore 22.21.55 alle ore 22.22.23 ed in data 23 dicembre 2017 dalle ore 13.25.25 alle ore 13.25.52) non possono essere qualificate come pubblicità.

In particolare la Banca Popolare di Macerata con la comunicazione audiovisiva "Concerto Gospel Banca Popolare di Macerata" ha, infatti, inteso offrire ai cittadini maceratesi, in occasione delle festività natalizie, un evento musicale ad entrata gratuita (nel corso della comunicazione non vengono pubblicizzati, in alcun modo, i prodotti bancari). Per quanto riguarda, invece, l'audiovisivo "In ricordo di Teresa" l'Onlus promotrice ha voluto con il filmato dar vita ad una raccolta fondi per l'acquisto di attrezzature mediche da donare al reparto di terapia intensiva neonatale di Rimini.

Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, una volta qualificati come messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse le predette comunicazioni non si riscontra il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario nei giorni 21 e 23 dicembre 2017, rispettivamente nelle fasce orarie 22.02.47 – 22.03.22, 22.21.55 – 22.22.23 e 13.25.25 – 13.25.52, in quanto lo scomputo del tempo di trasmissione delle predette comunicazioni audiovisive dal calcolo complessivo dell'affollamento pubblicitario orario, comporta un affollamento pubblicitario nel rispetto del limite fissato dall'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo n.177/05.

Si ritiene, perciò, corretto procedere all'archiviazione della documentazione pre-istruttoria relativa alla 7 Gold Marche di Marche Uno TV Srl, (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale 7 GOLD MARCHE) ed alla notifica della presente deliberazione alla Società Marche Uno TV S.R.L.

Il Responsabile del procedimento


Angela Ruocco  


**PARERE DEL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA**

Il sottoscritto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il dirigente

Elisa Moroni



La presente deliberazione si compone di n.4 pagine

Il segretario

del Corecom Marche

Angela Ruocco

